Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 30 marzo 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 75 DEL 30 MARZO 1950:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate dal 1° al 7 febbraio 1950. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1950. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1950. — **Comune di Vernio (Firenze):** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1950. **Istituto di San Paolo di Torino - Credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 13 e 14 febbraio 1950. **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Estrazione di obbligazioni. — **Nazionale « Cogne » Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1950. — **Banco di Napoli - Credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 6 febbraio 1950 — **Comune di Trieste:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 febbraio 1950, n. 101.

Variazioni del compenso dovuto alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tramvie in concessione, per il trasporto dei pacchi postali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 132 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata e le tramvie a trazione meccanica, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, già modificato con i regi decreti 26 novembre 1925, n. 2337, 18 ottobre 1934, n. 1868, e col decreto legislativo luogotenenziale 1° aprile 1946, n. 427, è sostituito come segue:

« Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali, mediante il corrispettivo di lire 6 per i pacchi di peso fino a 10 kg.; di lire 7 per i pacchi di peso superiore a 10 kg. fino a kg. 15; di lire 8 per i pacchi di peso superiore a kg. 15 fino a kg. 20, senza pregiudizio delle speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle poste ».

Art. 2.

I compensi di cui al precedente articolo decorreranno dal 1° gennaio 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 23 febbraio 1950, n. 102.

Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di indire una sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 1 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349, e di tutte le disposizioni già in vigore nella precedente sessione.

Per la partecipazione agli esami di cui al presente articolo gli aspiranti sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire 10.000.

La tassa per il conferimento dell'abilitazione è fissata nella misura di lire 6000, da versarsi all'Erario; quella per l'esercizio nella misura di lire 3000 da versarsi alle Università od Istituti superiori presso cui il libero docente intenda esercitare il suo insegnamento.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 6 marzo 1950, n. 103.

Proroga al 30 giugno 1950 del termine fissato con l'art. 34 della legge 25 giugno 1949, n. 409, riguardante la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' fissato al 30 giugno 1950 un nuovo termine entro il quale il Governo deve provvedere a riunire in testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive disposizioni, dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740, nonchè dell'art. 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 6 marzo 1950, n. 104.

Abrogazione del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126 e del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, sulla applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, e quelle del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950.

Rimozione dalla carica del sindaco di Rimini (Forlì).

AL CAPO DELLO STATO

Il sig. Walter Ceccaroni, eletto alla carica di sindaco del comune di Rimini nel periodo in cui la condotta illegale di quella Amministrazione era stata documentata da un'ispezione amministrativa (novembre 1948), invece di collaborare con l'autorità governativa per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate, mantenne verso di essa un atteggiamento di insofferenza e di contrasto, ispirando, altresì, la propria condotta a principî di parte.

Infatti, ai ripetuti, perentori inviti rivolti dal prefetto perchè fossero rimosse le irregolarità emerse dalla predetta ispezione, specialmente in materia di assunzione di personale impiegatizio presso gli uffici comunali, egli ha cercato di opporre una sistematica resistenza, sia pure celata, con cavilli e pretesti dilatori.

Nè diverso atteggiamento egli ha usato nei confronti degli altri organi dello Stato, essendosi anzi apertamente oppost sia al pretore di Rimini sia al procuratore della Repubblica di Forlì in occasione della sostituzione del custode del carcere mandamentale di Rimini.

Ma dove questa resistenza ha assunto un aspetto di vera ribellione all'autorità governativa è stato nella questione relativa alla gestione del servizio di riscossione delle imposte sui consumi.

Infatti, sin dal tempo della ripetuta ispezione era stato accertato che la ditta assuntrice di tale servizio era riuscita a farsi riconoscere dal Comune clausole assai favorevoli, proseguendo poi in una gestione caratterizzata da forti ingiustificate inadempienze.

Il sindaco, nonostante i rilievi mossigli su tale irregolarità, rimase passivo di fronte alla condotta della ditta, la quale, anzi, ottenne dall'Amministrazione comunale altre clausole di favore.

Il prefetto, previo annullamento delle relative deliberazioni, provvide a nominare un proprio commissario con lo specifico incarico di definire le pendenze fra la ditta stessa ed il Comune.

Senonchè, il Ceccaroni, dando prova di assoluta incomprensione dei doveri derivantigli dalla carica e di palese insubordinazione alle leggi ed alla autorità costituita, indirizzò ai dipendenti comunali un'ordinanza di servizio con cui disponeva che essi non dovevano ricevere ordini dal commissario nè eseguirli senza il suo esplicito permesso e minacciava sanzioni disciplinari agli eventuali trasgressori dell'ordine stesso.

Tale ordine, pubblicato dalla stampa, oltre a costituire un pregiudizievole esempio di dispregio agli ordini legittimamente impartiti dall'autorità governativa, serviva ad alimentare la già arroventata polemica fra i partiti locali, creando, così, i presupposti di profonde turbative dell'ordine pubblico.

In considerazione di siffatte circostanze il prefetto, con proprio decreto del 15 novembre 1949, sospese il Ceccaroni dalla carica, ai sensi dell'art. 149, 7° comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 149, proponendone successivamente a questo Ministero la rimozione.

Ritenuto che nel caso in esame ricorrono gli estremi di cui alla citata disposizione per ordinarne la rimozione sia per persistente violazione di obblighi di legge sia per gravi motivi di ordine pubblico, è stato predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e col quale, per sanzionare adeguatamente l'azione del predetto sindaco, viene anche stabilita la sua ineleggibilità per il periodo di anni tre, ai sensi del comma 8° del citato art. 149.

Roma, addì 4 febbraio 1950

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il sindaco di Rimini (Forlì) signor Walter Ceccaroni, dalla data del suo insediamento nella carica, ha cercato sistematicamente di frustrare, assumendo talora un atteggiamento di aperta ribellione

all'autorità governativa, le disposizioni da questa impartite per la rimozione di gravi irregolarità accertate nel funzionamento di quell'Amministrazione comunale;

Considerato che uguale atteggiamento di resistenza egli ha tenuto anche nei confronti degli organi giudiziari locali e della Provincia;

Considerato che con la sua condotta improntata a spirito di parte e gravemente pregiudizievole all'autorità dello Stato, egli ha dimostrato assoluta incomprensione dei doveri inerenti alla carica ricoperta creando, altresì, i presupposti di gravi turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, comma settimo, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per ordinarne la rimozione;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Walter Ceccaroni, sindaco di Rimini (Forlì), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non dopo decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI

SCELBA

(1221)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1950.

Sostituzione di membro nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Bergamo n. 2659 in data 17 febbraio 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Leris Angelo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata, con il sig. Paratico Carlo, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Leris Angelo è sostituito con il sig. Paratico Carlo quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1950

Il Ministro: MARAZZA

(1228)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1950.

Aumento dell'indennità mensile di contingenza a favore dei notai pensionati.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577;

Decreta:

E' approvata la deliberazione della Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato in data 11 marzo 1950, con la quale l'indennità mensile di contingenza, con effetto dal 1° gennaio 1950, è aumentata di lire quattromila a favore dei titolari delle pensioni dirette e di lire duemila a favore dei titolari delle pensioni indirette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1950

Il Ministro: PICCIONI

(1259)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 26 gennaio 1950.

Proroga dei poteri del commissario straordinario del comune di Dolcè.

Relazione illustrativa al decreto di proroga della gestione commissariale del comune di Dolcè.

Con decreto 27 ottobre 1949 del Presidente della Repubblica, fu disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Dolcè. Il provvedimento fu determinato dal fatto che il sistematico assenteismo dei membri del Consiglio, i dissidi in seno all'Amministrazione, la mancanza di fiducia dei consiglieri comunali nell'opera dei due sindaci che si erano succeduti in carica dall'epoca delle elezioni generali, e infine le dimissioni di nove consiglieri, verificatesi ad intervalli di mesi, le une dalle altre, nonchè l'allontanamento dal Comune di un consigliere per ragioni di emigrazione, avevano determinato la completa paralisi della vita amministrativa del Comune; tanto che fin dal 12 novembre 1948, allo scopo di assicurare il funzionamento dei servizi che giacevano nel più completo abbandono, si era resa necessaria la nomina di un commissario prefettizio nella persona del sig. Luigi Zanoni che, col citato decreto Presidenziale, venne poi nominato commissario straordinario.

Durante la sua gestione di commissario prefettizio prima, e poi di commissario straordinario, il sig. Zanoni è riuscito a rimettere in funzione la macchina municipale, risollevandone le sorti, e dando nuovo impulso all'attività amministrativa del Comune. Egli ha provveduto a dare sistemazione alle scuole, tanto del capoluogo come delle frazioni di Pari e di Volargne, sia nei riguardi delle aule come in quelli del materiale di arredamento, per l'acquisto del quale si è avvalso del contributo di L. 425.000, assegnato all'uopo dal Ministero della pubblica istruzione. Ha definito, mediante un contratto stipulato per dieci anni con la S.I.M.A., la questione relativa al rimborso dei danni arrecati ai traghetti sul fiume Adige, ed ha acquistato un nuovo mezzo per il traghetto della frazione di Volargne. Si è adoperato per ottenere, come ha ottenuto, a favore dei sinistrati, delle due industrie locali, lo sconto del 10 % sui materiali da costruzione, ed ha, inoltre, ottenuto l'assegnazione di 10 milioni per la costruzione di due case Fanfani. Una casa popolare di cinque appartamenti è pressochè ultimata.

Durante la gestione del commissario, è stato anche sistemato in modo definitivo il rifornimento idrico del capoluogo e provveduto alle necessarie riparazioni ai pozzi e agli acquedotti delle frazioni di Volargne, Ceraino e Peri. Sono stati avviati i progetti per un nuovo acquedotto per le frazioni di Ceraino e di Volargne. Egli si è anche adoperato mediante costanti contatti con i principali datori di lavoro, per fare ottenere occupazione agli operai disoccupati, e ha stipulato un concordato con la « Telve » per la rimessa in efficienza del centralino telefonico di Volargne.

Il commissario ha definito alcune vecchie pendenze contabili, ed ha saggiamente iniziato i pagamenti di passività arre-

trate mediante il mutuo di 4 milioni ottenuto all'uopo dalla Cassa depositi e prestiti. Ha provveduto per i bilanci degli esercizi 1948-1949 e mentre dalla prefettura sono stati approvati i conti comunali dal 1943 al 1948, egli ha deliberato i conti dell'E.C.A. dal 1935 al 1948. Finalmente ha instaurato un severo controllo sul servizio delle spedalità, ricuperando somme non lievi dovute da persone abbienti ed ha altresì adottato un sistema di oculata vigilanza sulle elargizioni dell'E.C.A. Molti di tali adempimenti sono — non v'ha dubbio — atti di semplice ordinaria gestione. Ma sta in fatto che, data l'inerzia dimostrata dai passati amministratori, nulla di quanto è stato fatto, sia pure in materia di gestione ordinaria, da circa diciotto mesi a questa parte, sarebbe stato possibile, senza la nomina del commissario prefettizio, e, successivamente, lo scioglimento del Consiglio comunale, che ha liberato il commissario dall'inutile ingombro di un organo che praticamente più non funzionava.

Nel momento attuale, il commissario straordinario ha in corso le trattative per l'acquisto del terreno occorrente per la costruzione delle case Fanfani di cui sopra è cenno, mentre sta pure trattando un accomodamento in merito alla pendenza relativa ai terreni espropriati dalla passata Amministrazione comunale per la costruzione di otto case popolari nella frazione di Volargne, e non ancora pagati. Sarebbe imprudente, o, quanto meno, inopportuno, troncare in questo momento di fervida sua attività, l'opera del commissario straordinario; tanto più che essendo trascorso già quasi un quadriennio dalle elezioni del 1946, sono da ritenersi prossime le nuove elezioni generali.

Per tutto quanto precede, si rende necessaria una proroga di altri tre mesi, dei poteri del commissario straordinario del comune di Dolcè, che vanno a scadere il 27 del corrente mese.

Verona, addì 20 gennaio 1950

Il prefetto: PERUZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1949, col quale, fu disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Dolcè, e nominato commissario straordinario al Comune il signor Luigi Zannoni;

Vista la relazione in data 29 dicembre 1949, n. 1902, con la quale il commissario predetto riferisce sull'attività da lui svolta in tredici mesi di sua amministrazione, in qualità di commissario prefettizio dapprima, e poi di commissario straordinario;

Considerato che l'opera svolta dal predetto commissario si è appalesata molto utile e perfettamente conforme agli interessi del Comune rimediando, col suo ritmo celere, alla inerzia dei passati amministratori;

Ritenuto che i primi tre mesi di amministrazione straordinaria vanno a scadere col 27 corrente;

Ritenuto che, essendo già quasi trascorsi un quadriennio dalle elezioni generali del 1946, sono da ritenersi prossime le nuove elezioni generali;

Considerato che il prolungare ancora di qualche mese la gestione straordinaria darà modo al commissario di portare a compimento altre importanti pratiche da lui iniziate e attualmente in corso;

Visto l'art. 323 della legge comunale e provinciale 1915, n. 148, 103 della legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

I poteri del commissario straordinario del comune di Dolcè sono prorogati di altri tre mesi.

Il commissario straordinario è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Verona, addì 26 gennaio 1950

Il prefetto: PERUZZO

(1122)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di analisi matematica presso la Facoltà di scienze dell'Università di Palermo

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di analisi matematica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1271)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di storia della filosofia, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1272)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri della gestione commissariale delle Società cooperative agricole « Bruno Pompei », « Il Lavoro » e « La Rinascita », con sede in Ariccia (Roma), e sostituzione del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 marzo 1950, i poteri conferiti al comm. dottor Luigi Tancioni, commissario delle Società cooperative agricole « Bruno Pompei », « Il Lavoro » e « La Rinascita », con sede in Ariccia (Roma), sono stati prorogati dal 31 gennaio 1950 al 23 marzo 1950.

Con lo stesso decreto il dott. Guido Saetti è stato nominato commissario unico delle predette cooperative, in sostituzione del dott. Luigi Tancioni, dimissionario.

(1269)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Norme transitorie relative al collaudo dei recipienti (bombole) per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, residuati di guerra di provenienza americana, ed alla regolarizzazione dei recipienti (bombole) nazionali ed esteri sprovvisti di certificato di collaudo.

Circolare n. 48/1950.

Le circolari n. 150/1949, n. 151/1949, e n. 217/1949 hanno dato luogo a richieste di modifica di alcune loro disposizioni e di ulteriori chiarimenti. Ripreso in considerazione l'argomento ed intesa al riguardo nuovamente la « Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti », questa, tenuta presente l'eccezionalissima situazione tuttora derivante dallo stato di guerra, ha ritenuto di procedere al riesame della complessa materia, al fine di stabilire

una disciplina che, pur salvaguardando le esigenze della sicurezza e della pubblica incolumità, si presenti semplice, spedita e non onerosa.

Concordando con le conclusioni della predetta Commissione che si ispirano al proposito di concedere le massime agevolazioni compatibilmente con l'interesse pubblico che l'Amministrazione è chiamata a tutelare, approvo le seguenti norme transitorie che entrano senz'altro in vigore e sostituiscono quelle diramate con le circolari 150-151 e 217. Resta tuttavia inteso che si mantengono valide le operazioni già effettuate in base alle anzidette circolari.

Le norme transitorie in questione non riguardano le bombole per il metano carburante, alle quali si applicano le apposite disposizioni già emanate, che non subiscono alcuna modifica.

PARTE I.

Norme per il collaudo delle bombole di fabbricazione americana, residuate di guerra.

1. — Le bombole di fabbricazione americana, residuate di guerra, prive di certificato di collaudo emesso da uno degli Enti italiani autorizzati, devono, per poter essere utilizzate per trasporto di gas, essere sottoposte a collaudo secondo le norme seguenti:

a) è ammesso, in deroga al disposto dell'art. 30 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, formare dei lotti di un numero di elementi superiori a 25 fino a un massimo di 200;

b) le bombole ricavate dal massello (a superficie striata) dovranno essere raggruppate in lotti completamente distinti da quelle ricavate dal tubo (aventi superficie liscia);

c) le bombole di ciascuna delle due specie indicate al precedente comma *b*) dovranno inoltre essere raggruppate in lotti distinti, a seconda della durezza Brinell da esse presentata, dal diametro esterno e del rapporto tara/capacità, in modo che le bombole di ogni lotto risultino:

1) di durezza Brinell:
o minore di 150;
o compresa tra 150 e 200;
o compresa tra 200 e 250;
o maggiore di 250;

2) di egual diametro esterno, con tolleranza dell'1,5 % in più o in meno sul valore medio.

3) di egual rapporto tara/capacità, con tolleranza del 10 % in più o in meno sul valore medio.

La durezza Brinell, per la determinazione della quale si dovranno eseguire le prove su due generatrici opposte nella zona centrale della bombola, dovrà essere rilevata con l'impressione di un carico *P* kg. su sfera di diametro *D* mm. tale che il rapporto P/D^2 non sia minore di 20.

Sarà presa in considerazione la media dei due valori;

d) il collaudatore, in base a quanto è precisato ai comma *e*) e *f*), dovrà verificare se può essere mantenuta una pressione di esercizio equivalente a quella punzonata sulla bombola, usando il coefficiente di ragguaglio 0,07.

E' da tenersi presente che le pressioni di carica punzonate sull'ogiva di queste bombole oscillano, in generale, fra 1800 e 2520 libbre/pollice quadrato, corrispondenti rispettivamente a 126 e 174,4 kg/cm².

La nuova pressione di esercizio da imprimere dovrà in ogni caso risultare multipla di 5, con arrotondamento in meno.

Su richiesta dell'utente, la verifica suddetta potrà essere fatta direttamente anche per una pressione di esercizio inferiore a quella che sarebbe attribuibile al lotto in base alla pressione già punzonata sulla bombola.

Ad eccezione delle bombole per il trasporto d'anidride carbonica liquefatta, di protossido d'azoto liquefatto e di gas d'olio liquefatto, in nessun altro caso potrà ammettersi una pressione di esercizio maggiore di 150 kg/cm²;

e) come elemento di calcolo per il computo della pressione di esercizio da attribuire all'intero lotto, dovranno considerarsi il diametro massimo, lo spessore minimo delle pareti ed il minimo valore trovato come limite di snervamento.

Il cimento massimo unitario corrispondente alla pressione di prova prescritta dal regolamento, non dovrà superare i 5/6 del carico di snervamento minimo trovato per il lotto, come stabilisce la 19ª serie delle norme integrative.

Dovrà essere anche rispettata la condizione che la pressione di rottura allo scoppio non sia inferiore a 1,5 volte la pressione di prova;

f) per la determinazione dello spessore minimo e delle caratteristiche dell'acciaio, quando il lotto sia costituito da più di 100 elementi, si seguiranno le prescrizioni indicate nella 19ª serie delle norme integrative con le seguenti varianti:

anzichè tre bombole, se ne preleveranno quattro, scelte tra quelle che hanno rapporto tara/capacità comparativamente minore.

Una bombola sarà sottoposta alla prova idraulica fino allo scoppio; altre due saranno utilizzate per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dell'acciaio e per il rilievo degli spessori; la quarta sarà sottoposta alla prova globale di schiacciamento e servirà anche per un complementare rilievo degli spessori in zona lontana da quella deformata.

Le prove di piegamento potranno essere limitate alle sole striscie longitudinali.

Su ogni anello è ammesso un sovraspessore massimo del 35 %;

g) quando il lotto sia costituito da non più di 100 elementi, la prova globale di schiacciamento potrà essere soppressa e le bombole da prelevare per la determinazione dello spessore minimo e delle caratteristiche meccaniche potranno essere ridotte a due, delle quali una servirà per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dell'acciaio e per il rilievo degli spessori e l'altra sarà sottoposta alla prova idraulica fino allo scoppio e potrà servire anche per il rilievo degli spessori nelle zone lontane da quelle dove è avvenuta la rottura.

In questo caso però, oltre alle prove di piegamento di striscie longitudinali, dovranno eseguirsi tre prove di appiattimento di anelli trasversali con le modalità indicate agli articoli 5 e 11 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925.

Se, a giudizio del collaudatore, non fosse possibile o conveniente il prelievo di tutti i saggi necessari per la determinazione delle caratteristiche suddette e per il rilievo degli spessori delle due bombole di cui sopra, dovrà essere prelevata anche una terza bombola del lotto;

h) in caso di esito favorevole di tutte le prove di cui sopra, ciascuna bombola del lotto dovrà essere sottoposta ad un'accurata visita interna ed esterna oltre la prova idraulica regolamentare;

i) le bombole per le quali anche questa visita e prova idraulica abbiano dato esito favorevole, potranno essere ammesse all'uso. Le vecchie punzonature dovranno essere barrate, ma in modo da rimanere visibili, e le nuove punzonature dovranno essere impresse in zona diametralmente opposta a quella delle precedenti.

Sul certificato di approvazione dovrà menzionarsi che trattasi di bombola americana residuata di guerra e che il collaudo è stato eseguito in base alle norme della presente circolare;

l) in caso di risultato sfavorevole, in una o più bombole, di una delle qualsiasi prove citate ai comma *f*) e *g*), è ammessa la ripetizione su un numero doppio di bombole di tutte le prove eseguite sulla o sulle bombole che hanno dato risultato sfavorevole.

Qualora anche la ripetizione di una qualunque delle prove relative alla qualità dell'acciaio (resilienza, piegamento di striscie, appiattimento di anelli, schiacciamento) non desse risultati completamente favorevoli alle prescrizioni minime stabilite, le bombole dell'intero lotto dovranno essere scartate e messe fuori uso barrando tutte le punzonature che figurano sulle bombole, escluse quelle relative al numero di matricola e al nome del fabbricante.

Qualora invece soltanto il risultato delle prove di trazione e delle successive riprove fosse tale che, in base al calcolo di verifica della resistenza del recipiente, le bombole del lotto non potessero essere ammesse alla pressione punzonata sull'ogiva o alla massima pressione stabilita dal comma *d*) ove questa fosse minore di quella punzonata, o a quella richiesta preventivamente dal possessore del lotto, il collaudatore non dovrà rilasciare alcun certificato e su ciascuna bombola dovrà barrare le punzonature relative alla pressione di esercizio, se il recipiente è destinato al trasporto di gas compresso, o quelle relative alla pressione di prova e al nome del gas, se il recipiente è destinato al trasporto di gas liquefatti.

Il possessore del lotto potrà però richiedere, anche successivamente, il declassamento delle bombole costituenti il lotto per adibirle al trasporto dello stesso gas ad una pressione di esercizio inferiore, purchè siano soddisfatte le condizioni di sicurezza necessarie.

Il declassamento accompagnato dal passaggio da un gas ad altro non può essere ammesso che in casi del tutto speciali e sentita di volta in volta la Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi.

2. — Le bombole che siano già state collaudate con le norme dell'art. 28 e dell'art. 30 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 e siano corredate dei relativi certificati di approvazione potranno essere mantenute in servizio senza altra modalità che quella della revisione periodica alla scadenza della validità del collaudo suddetto o della precedente revisione periodica.

3. — Le bombole che siano state invece immesse all'uso in Italia in seguito a semplice revisione e prova idraulica e siano corredate di certificati di revisione emessi da uno degli Enti autorizzati al collaudo, sono dispensate dall'obbligo di essere sottoposte a collaudo secondo le norme di sui sopra; ma per rendere validi i suddetti certificati e quindi per potere utilizzare ulteriormente le bombole, queste dovranno essere presentate ad uno degli Enti suddetti per essere sottoposte agli accertamenti di cui al seguente punto 7 delle presenti norme.

4. — Le bombole di fabbricazione americana residuate di guerra non possono in nessun caso essere ammesse, nè ulteriormente mantenute, a trasporto di metano, come del resto risulta dalle premesse.

5. — Tutte le disposizioni di cui sopra sono da osservarsi qualunque sia la capacità della bombola.

PARTE II.

Norme per la regolarizzazione di recipienti (bombole) nazionali ed esteri sprovvisti di certificato originario di collaudo.

6. — Di norma i recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, quando devono essere sottoposti alla revisione periodica, devono essere accompagnati dal certificato originario di collaudo — e cioè del certificato di cui all'all. 1) del regolamento — o i loro numeri di matricola e le altre caratteristiche principali devono figurare in altro documento ufficiale che ne comprovi l'esistenza.

7. — Possono tuttavia essere mantenute in servizio le bombole sprovviste di certificato originario di collaudo se siano provviste di un regolare certificato di revisione emesso anteriormente al 27 agosto 1949 (data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della circolare ministeriale n. 150/1949) e se venga riconosciuto che le punzonature si possano ritenere autentiche e non presentino manomissioni, che il nome del gas punzonato corrisponda a quello indicato nel certificato di revisione e non abbia subito varianti non autorizzate e che le caratteristiche punzonate sul recipiente corrispondano a quelle del detto certificato, salvo differenze sulla tara e capacità ritenute ammissibili.

A rendere più sicuro e tranquillizzante l'accertamento per coloro che debbono effettuarlo, il suddetto riconoscimento deve essere fatto da due tecnici che, ove si tratti di bombole di proprietà di una delle Amministrazioni di Stato, di cui al punto *d*) dell'art. 2 del regolamento 12 settembre 1925, potranno appartenere alla stessa Amministrazione proprietaria delle bombole, ma che, ove si tratti di bombole di proprietà privata, dovranno essere un ingegnere della M.C.T.C. e uno della A.N.C.C.

Eseguiti gli accertamenti di cui sopra, e sempreché i due accertatori si siano formati entrambi la convinzione della suddetta autenticità delle punzonature e della corrispondenza della bombola al certificato di revisione presentato, dovrà su questo essere apposta la seguente postilla da essi controfirmata:

« Eseguiti gli accertamenti di cui al punto 7, delle norme transitorie, si dichiara che la bombola può essere regolarmente utilizzata, benchè sprovvista di certificato di approvazione (smarrito o distrutto). La prossima revisione scade il .... », oppure, se il periodo di validità dell'ultima revisione fosse già scaduto: « Eseguiti gli accertamenti, ecc., si dichiara che la bombola potrà essere regolarmente utilizzata, benchè sprovvista di certificato di approvazione (smarrito o distrutto), solo dopo essere stata sottoposta a visita di revisione ».

Eventuali differenze della tara e della capacità, ritenute ammissibili, dovranno essere messe in evidenza sul certificato, avvertendo che dovranno essere particolarmente controllate in occasione della prossima revisione.

Gli accertamenti suddetti, che possono essere effettuati anche presso gli utenti, non costituiscono visita di revisione o di collaudo.

8. — Possono altresì essere mantenute in servizio bombole di fabbricazione nazionale sprovviste di certificato originario di collaudo e sprovviste anche di certificato di revisione, se vengono presentate unitamente a dichiarazione scritta di uno degli Enti di cui all'art. 2. del regolamento 12 settembre 1925 attestante che dalle proprie registrazioni risulta che sono state collaudate secondo le norme del regolamento sopracitato e con le caratteristiche su di esse punzonate e venga riconosciuto che i dati forniti corrispondono alle punzonature, queste non presentino manomissioni e possano ritenersi autentiche.

Anche in questo caso gli accertamenti di cui sopra dovranno essere eseguiti dai due accertatori indicati nel precedente punto 7.

Gli accertatori si regoleranno in tutto il resto come al numero precedente apponendo la stessa postilla di autorizzazione, con riferimento al punto 8, a tergo della dichiarazione scritta rilasciata dall'Ente di cui sopra.

9. — Se la bombola è presentata senza la dichiarazione richiesta al punto 8, i due accertatori, ritenuta l'attendibilità delle punzonature riscontrate, assumeranno direttamente presso le ditte costruttrici o presso il Reparto Automobilistico Sperimentale di Milano (R.A.S.) elementi suffraganti che il recipiente sia stato regolarmente collaudato. Potrà considerarsi valida a questo fine anche la semplice dichiarazione scritta della ditta costruttrice attestante che la bombola è stata collaudata da uno degli Enti autorizzati.

Le bombole dovranno in questo caso essere sottoposte a revisione straordinaria e sul relativo certificato, che dovrà essere firmato da entrambi i suddetti tecnici, dovrà essere apposta la seguente postilla, da essi controfirmata: « La presente revisione è stata effettuata dopo esito favorevole degli accertamenti di cui al punto 9 della circolare ministeriale n....... del....... e visti gli elementi forniti dal....... e qui trascritti.

« La bombola può essere regolarmente utilizzata, benchè sprovvista del certificato di approvazione (smarrito o distrutto).

« La prossima revisione scade il....... ».

Eventuali differenze della tara e della capacità, rilevate all'atto della revisione, rispetto a quelle punzonate, e ritenute ammissibili, dovranno essere messe in evidenza sul certificato.

La nuova tara e capacità riscontrate dovranno essere punzonate sulla bombola e i rispettivi numeri precedentemente punzonati dovranno essere barrati, ma in modo che rimangano ancora leggibili.

10. — I documenti di regolarizzazione di cui ai punti 7, 8, e 9, tengono luogo dei certificati originali di approvazione, vanno conservati dai possessori dei recipienti e devono essere prodotti per le successive revisioni.

11. — Quando non sia possibile provvedere in nessuno dei modi indicati ai precedenti punti 7, 8 e 9 o i tecnici accertatori non si siano formati un convincimento sufficiente per poter rilasciare le attestazioni ivi specificate, le bombole dovranno essere sottoposte a nuovo collaudo, da effettuarsi, a scelta del proprietario del recipiente, o secondo le norme dell'art. 30 del regolamento, ovvero accertando — per ciascun recipiente mediante idonea apparecchiatura che il proprietario metterà a disposizione del collaudatore — che, sottoposto ad una pressione di prova idraulica superiore del 10 % a quella prescritta dal regolamento, questa non abbia prodotto nel recipiente deformazioni permanenti. Si deve intendere che il recipiente non abbia subito deformazioni permanenti se, tolta la pressione di prova anzidetta, non si riscontri un aumento di volume del recipiente superiore al 5 % dell'aumento di volume rilevato durante l'applicazione della pressione di prova.

Se il collaudo è eseguito in questo secondo modo, che non è evidentemente applicabile alle bombole contenenti materie porose, il collaudatore dovrà indicare, sul certificato di collaudo, l'esatta percentuale dell'aumento di capacità della bombola accertato dopo la prova idraulica e dovrà apporre sul certificato stesso la seguente postilla: « La bombola sprovvista di certificato originario di collaudo, è stata collaudata con la prova di elasticità di cui al punto 11 delle norme transitorie di cui alla circolare n. 48/1950 del 18 febbraio 1950 ».

12. — Le eventuali punzonature esistenti sulle bombole sottoposte agli accertamenti o al collaudo di cui è detto sopra, espresse con unità di misura diverse da quelle prescritte dal regolamento dovranno ripetersi con i corrispondenti valori espressi in unità di misura conformi al regolamento e barrando le precedenti punzonature in modo però che restino ancora visibili.

PARTE III.

Disposizioni particolari e transitorie.

13. — I possessori di bombole potranno avvalersi delle disposizioni facilitative di cui alla presente circolare soltanto fino al 31 dicembre 1951.

14. — E' consentito il mantenimento in servizio, sotto la diretta responsabilità dei possessori, dei bidoni di fabbricazione nazionale, adibiti a trasporto di gas liquefatti o disciolti a pressione di prova non maggiore di 30 kg/cm², in uso alla data di pubblicazione delle presenti norme sulla *Gazzetta Ufficiale*, anche se sprovvisti di certificato di collaudo o di revisione, senza che siano sottoposti agli speciali accertamenti o al ricollaudo, di cui ai precedenti punti dal 7 all'11, fino alla scadenza del periodo di validità del collaudo originario o dell'ultima revisione risultante dalla data punzonata sul recipiente.

Allo scadere di tale periodo i recipienti dovranno essere sottoposti a nuova revisione, la quale potrà essere effettuata senza che il recipiente sia accompagnato da certificato di collaudo o di revisione.

In tale occasione il collaudatore si accerterà della regolarità delle punzonature convalidate dai timbri ufficiali e rilascerà il certificato di revisione soltanto per quei recipienti per i quali le punzonature risultino regolari.

15. — Per le bombolette di capacità non maggiore di 5 litri saranno emanate disposizioni a parte.

16. — Per gli accertamenti di cui ai punti 7 e 8 della parte II delle presenti norme, le quali, come già indicato al punto 7, non costituiscono completa revisione o collaudo, e che interessa siano eseguiti al più presto, si applicano le normali competenze peritali con le seguenti riduzioni:

75 % per le bombole presentate entro il 1950;
50 % per le bombole presentate entro il 1° semestre 1951;
25 % per le bombole presentate entro il 2° semestre 1951;

ferme restando solo le indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio quando ricorrano.

17. — Le bombole in dotazione a navi ed aeromobili in transito, anche se non sono state collaudate o revisionate da Enti italiani autorizzati, possono essere caricate di gas in suolo italiano senza essere sottoposte a verifiche o accertamenti da parte di detti Enti, purchè all'atto del loro scarico a terra siano sottoposte a vincoli doganali che permettano di riconoscerle e obblighino l'utente a riportarle a bordo subito dopo il caricamento di gas.

18. — Tutte le autorità in indirizzo avranno cura di far noto che sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice penale (1):

a) i possessori che impieghino o inviino a riempimento di gas compresso bombole aventi punzonature evidentemente manomesse, o per le quali sia scaduto il periodo di validità del collaudo o dell'ultima revisione, o, dopo il 31 dicembre 1951, siano sprovviste di certificato di collaudo originario, o di ricollaudo, o di revisione corredato di una delle postille cui si fa cenno ai punti 7 e 9, o del documento di cui al punto 8, corredato della postilla in questo indicata;

b) le ditte che riempiano di gas bombole per le quali sia scaduto il periodo di validità del collaudo o dell'ultima revisione, o carichino bombole con gas diverso da quello a cui sono destinate od a pressione superiore a quella della punzonatura;

c) i collaudatori che consentano scientemente l'uso o il mantenimento in servizio di bombole non in tutto corrispondenti alle singole disposizioni ed in particolare emettano certificati di revisione per bombole sprovviste di certificato di collaudo originario senza che siano effettuati gli accertamenti di cui ai punti 7, 8 e 9 o senza sottoporle a ricollaudo; ovvero emettano, dopo il 31 dicembre 1951, certificati di revisione per le bombole sprovviste di certificato di collaudo originario, di ricollaudo o di certificato di revisione corredato di una delle postille di cui ai punti 7 e 9 o del documento di cui al punto 8 corredato della postilla in questo indicata.

L'Ispettorato generale della M.C.T.C. ed il Ministero dell'interno, a mezzo dei competenti organi centrali e periferici, vigileranno attentamente per l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare.

(1) Si riporta l'art. 650 del Codice penale. « Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 2000 ». Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250, l'ammenda di L. 2000 è moltiplicata per otto.

Roma, addì 18 febbraio 1950

p. *Il Ministro*: PERRONE

(1237)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Fitta di Romarzollo », con sede in Arco (Trento).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 48460 in data 15 marzo 1950, è stato approvato, con modificazioni, il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Fitta di Romarzollo », con sede nel comune di Arco (Trento), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 9 aprile 1949.

(1268)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 63

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 marzo 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,20
» Firenze	624,85	145,25
» Genova	624,80	145,15
» Milano	624,80	145,30
» Napoli	624,75	144,90
» Roma	624,77	145,35
» Torino	624,825	145,25
» Trieste	624,78	145,30
» Venezia	624,75	145,80

Media dei titoli del 30 marzo 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,075
Id. 3,50 % 1902	72,30
Id. 3 % lordo	49,75
Id. 5 % 1935	98,15
Redimibile 3,50 % 1934	75,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,70
Id. 5 % 1936	93,375
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,15
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,675
Id. 5 % convertiti 1951	100,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 30 marzo 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,78
1 franco svizzero	» 145,32

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 17 marzo 1948, n. 20467.2/8146, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti;

Vista la nota del Prefetto di Rieti, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Paolo Fracasso, impedito da motivi di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Paolo Fracasso è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti, il medico provinciale dott. Michelangelo De Sena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 marzo 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1162)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Caserta.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 19 gennaio 1950, n. 20495.2/8854, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Caserta;

Vista la nota del Prefetto di Caserta, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Luigi Farina, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Luigi Farina è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Caserta, il vice prefetto dott. Mario De Luca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 marzo 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1163)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di notai

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre 1932, n. 1728, sul conferimento dei posti notarili;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 34 ed il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, circa la procedura degli esami;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 440;

Visto il decreto 24 dicembre 1946, col quale fu indetto un concorso per esami a quattrocento posti di notaio ed altresì il decreto 25 gennaio 1947, con il quale fu nominata la relativa Commissione esaminatrice;

Visto il decreto 20 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1950, col quale è stata approvata la relativa graduatoria;

Ritenuto che i concorrenti Coluccia Donato fu Gennaro, Morelli Carlo fu Carlo, Quaranta Vittorio di Giuseppe, Frera Mario di Giacomo e Alpi Annibale di Michele, classificati rispettivamente ai numeri 10, 56, 74, 96 e 181 della graduatoria sono stati nominati notai con decreto 24 luglio 1948 e che i concorrenti Giuliani Domenico fu Leonardo e Tardio Matteo di Michele classificati rispettivamente ai numeri 95 e 97 della graduatoria sono stati nominati notai con decreto 14 settembre 1948;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate, a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

Fedele Alberto fu Ernesto, a Terni;

Iammarino Renato di Emilio, a Campobasso;

Maniga Salvatore di Giovanni, a Porto Torres, distretto notarile di Sassari;

Sciello Giacomo di Giovanni Battista, a Borzonasca, distretto notarile di Genova;

Fea Pietro fu Mario, ad Ancona;

Borgomaneri Vito fu Giuseppe, a Cantù, distretto notarile di Como;

Cappetti Eugenio fu Bruno, a Vado Ligure, distretto notarile di Savona;

Dianese Italo di Luigi, a Lonigo, distretto notarile di Vicenza;

Miranda Gennaro di Giovanni, a Caivano, distretto notarile di Napoli;

Gelardi Corrado di Guglielmo, a San Marzano sul Sarno, distretto notarile di Salerno;

Ribezzi Antonio fu Cosimo, a Calizzano, distretto notarile di Savona;

Sandrucci Amerigo di Silvio, a Montespertoli, distretto notarile di Firenze;

Caramatti Luigi fu Giovanni, a Fontanellato, distretto notarile di Parma;

Delucchi Luigi di Francesco, a San Damiano d'Asti, distretto notarile di Asti;

Perucon Azio di Arrigo, a Auronzo, distretto notarile di Belluno;

Cascini Manlio di Pietro, a Castel San Giorgio, distretto notarile di Salerno;

Miani Giorgio fu Vittorio, a Monzuno, distretto notarile di Bologna;

Raneri Enrico di Giuseppe, a Pontassieve, distretto notarile di Firenze;

Malaguti Paolo fu Luigi, a Camugnano, distretto notarile di Bologna;

Fornari Giuseppe di Mario, a Calestano, distretto notarile di Parma;

Calabrese Carlo di Aniello, a Colliano, distretto notarile di Salerno;

Bignozzi Colombo di Giorgio, a Argenta, distretto notarile di Ferrara;

Gianfelice Angelo di Paolo, ad Amatrice, distretto notarile di Rieti;

Furitano Sebastiano di Gioacchino, a Lercara Friddi, distretto notarile di Termini Imerese;

Cucci Tommaso fu Giambattista, a Spezzano Albanese, distretto notarile di Castrovillari;
Manfucci Silvio di Sigfrido, a Cagli, distretto notarile di Pesaro;
Navarra Vittorio fu Baldassare, a Berceto, distretto notarile di Parma;
Carusi Vito fu Luigi, a Giovinazzo, distretto notarile di Bari;
Caprio Dante fu Emidio, ad Aci Catena, distretto notarile di Catania;
Polimeni Domenico di Giovanni, a Bova, distretto notarile di Reggio Calabria;
Metitieri-Gennaro di Giovanni, a Susa, distretto notarile di Torino;
Ognibene Francesco di Antonino, a Montelepre, distretto notarile di Palermo;
Sandri Angelo fu Oreste, a Candia Lomellina, distretto notarile di Pavia;
Monti Carlo di Ernesto, a Gropparello, distretto notarile di Piacenza;
Piontelli Luigi di Mario, a Pandino, distretto notarile di Cremona;
Di Marzo Giuseppe fu Antonino, a Castellammare del Golfo, distretto notarile di Trapani;
Bellandi Carlo fu Antonio, a Serravalle Pistoiese, distretto notarile di Firenze;
Fodale Giuseppe di Antonino, a Erice, distretto notarile di Trapani:
Pellegrini Bruno di Manlio, a Castel di Sangro, distretto notarile di Sulmona;
Carugno Domenico fu Gennaro, a Pratola Peligna, distretto notarile di Sulmona;
Machinè Osvaldo fu Guido, a Grassano, distretto notarile di Matera;
Lupi Sergio fu Ignazio a Todi, distretto notarile di Perugia;
Cattani Adelmo di Mario, a Dolceacqua, distretto notarile di Imperia;
Cevaro Bruno di Francesco, a Palmanova, distretto notarile di Udine;
Capasso Raffaello di Wladimiro, a Castiglion Fiorentino, distretto notarile di Arezzo;
Pontini Antonio di Furio Cesare, a Perugia;
Perrotta Girolamo di Oreste, a Deruta, distretto notarile di Perugia;
Gualtieri Marcello di Gregorio, a Gimigliano, distretto notarile di Catanzaro;
Marchetti Franco Filippo fu Lamberto, a Gubbio, distretto notarile di Perugia;
Duranti Francesco di Goffredo, a Chianciano, distretto notarile di Siena;
Matricardi Mario fu Federico, a Stresa, distretto notarile di Verbania;
Turriccia Giovanni fu Luigi, a Roverbella, distretto notarile di Mantova;
Cavallucci Pietro di Giuseppe, a Sinalunga, distretto notarile di Siena;
Spano Franco fu Matteo a Badalucco, distretto notarile di Imperia;
Sparti Francesco fu Gaspare, a Casteltermini, distretto notarile di Agrigento;
di Transo Luciano fu Giuseppe, a Trentola Ducento, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;
Mazzamuto Francesco di Salvatore, a Camporeale, distretto notarile di Trapani;
Rodino Giulio di Edoardo, a Barzanò, distretto notarile di Como;
Visentini Nerio di Isnardo, a Soncino, distretto notarile di Cremona;
Riggio Alessandro fu Giuseppe, a San Cataldo, distretto notarile di Caltanissetta;
Barletti Pietro fu Carlo, ad Arcola, distretto notarile di La Spezia;
Schifini Vincenzo di Eugenio, a San Giorgio del Sannio, distretto notarile di Benevento;
Ferrari Tonino di Lino, a Pieve Santo Stefano, distretto notarile di Arezzo;
Fimmanò Filomeno fu Domenico, a Sant'Angelo d'Alife, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;
Antonelli Carlo di Leopoldo, a Ficulle, distretto notarile di Terni;
Zambellini Artini Giannantonio di Giovanni, a Brisighella, distretto notarile di Ravenna.
Rossetti Antonio fu Romolo, a Matelica, distretto notarile di Macerata;
Angilella Silvio di Filippo, a Favara, distretto notarile di Agrigento;
Moscatelli Nicola fu Luigi, a Savignano di Puglia, distretto notarile di Benevento;
Forno Giuseppe fu Francesco, a Leonforte, distretto notarile di Nicosia;
Accardo Raffaele di Antonio, a Capannori, distretto notarile di Lucca;
De Nigris Domenico di Biagio, a Fontana Liri, distretto notarile di Cassino;
Tavassi Vincenzo di Tommaso, a Vicchio, distretto notarile di Firenze;
d'Alessandro Renato di Francesco, a Colle Sannita, distretto notarile di Benevento;
Maffi Alessandro di Giuseppe, a Cerano, distretto notarile di Novara;
Poli Achille fu Giovanni, a Villalvernia, distretto notarile di Alessandria;
Pirolo Pietro fu Enrico, a Cervino, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;
Raja Giuliana di Vincenzo, a Gangi, distretto notarile di Termini Imerese;
Errera Giacomo di Angelo, a San Giuliano Terme, distretto notarile di Pisa;
Marsala Maurizio fu Antonio, ad Alimena, distretto notarile di Termini Imerese;
Nardo Francesco di Giuseppe, ad Arena, distretto notarile di Vibo Valentia;
Zennaro Angelo fu Giuseppe, a Santo Stino di Livenza, distretto notarile di Venezia;
Ciarrocca Aldo, a Fabriano, distretto notarile di Ancona;
Di Girolamo Vincenzo di Giacomo, a Vita, distretto notarile di Trapani;
Piovan Giorgio di Cristoforo, a Campodarsego, distretto notarile di Padova;
Lagrua Nicoletta in Martorana fu Gioacchino, a Spadafora, distretto notarile di Messina;
Barone Giuseppe fu Ferdinando, a Sesta Godano, distretto notarile di La Spezia;
Palermo Andrea fu Antonio, a Burgio, distretto notarile di Sciacca;
Buonasorte Vincenzo di Francesco, a Orsara di Puglia, distretto notarile di Foggia;
D'Aietti Angelo fu Giuseppe, a Pantelleria, distretto notarile di Trapani;
Migliorini Mario di Ernelio, a Massarosa, distretto notarile di Lucca;
Mangiapane Giuseppe fu Paolino, ad Alzano Lombardo, distretto notarile di Bergamo;
Galiani Franco fu Ernesto, a Roccalbegna, distretto notarile di Grosseto;
Ferrando Ottavio di Cornelio, a Castelnuovo Scrivia, distretto notarile di Alessandria;
Filippetti Luigi Mino di Pio, a Borbona, distretto notarile di Rieti;
Cammarano Aristide fu Pasquale, a Pescopagano, distretto notarile di Melfi;
Erroi Mario di Nicola, a Gallipoli, distretto notarile di Lecce;
Giacalone Antonino fu Ignazio, a Montalto Marche, distretto notarile di Ascoli Piceno;
Tiezzi Mario fu Francesco, a Vicopisano, distretto notarile di Pisa;
Pucci Paolo fu Agostino, a Montignoso, distretto notarile di Massa;
Colella Domenico di Ugo, a Molfetta, distretto notarile di Trani;
Sceusa Francesco di Filippo, a Rocca San Casciano, distretto notarile di Forlì;
Andreottola Giovanni fu Antonio, a Casalbuttano ed Uniti, distretto notarile di Cremona;
Fenu Salvatore Manlio fu Giov. Maria, a Osilo, distretto notarile di Sassari;
Megha Cesare fu Luigi, a Nardò, distretto notarile di Lecce;
Tomasi Giovanni di Giovanni, a San Giorgio di Nogaro, distretto notarile di Udine;

Fiumara Remigio di Giovanni, a Esperia, distretto notarile di Cassino;
Filiberti Giulio fu Pietro, a San Benedetto Val di Sambro, distretto notarile di Bologna;
Gerardi Benedetto di Gerardo, a Monte San Giovanni Campano, distretto notarile di Frosinone;
Meneghini Giulio di Luigi, a Castelbaldo, distretto notarile di Padova;
Soccal Adolfo fu Antonio, a Puos d'Alpago, distretto notarile di Belluno;
Greco Carlo fu Giuseppe, a Calatabiano, distretto notarile di Catania;
Dell'Arte Sebastiano di Salvatore, a Rosolini, distretto notarile di Siracusa;
Tosi Franco fu Gino, a Pellegrino Parmense, distretto notarile di Parma;
Fissore Luigi di Bernardo, a Villa Stellone, distretto notarile di Torino;
Michieli Luigi di Luigi, a Mogliano Veneto, distretto notarile di Treviso;
Polifroni Cesarino fu Filippo, a Siderno, distretto notarile di Locri;
Mirone Aurelio di Antonino, a Randazzo, distretto notarile di Catania;
Basetti Sani Giovanni fu Girolamo, a Bisceglie, distretto notarile di Trani;
Tului Raimondo di Celeste, a Sanluri, distretto notarile di Cagliari;
De Nisco Francesco Saverio di Cosimo Damiano, a Villanova del Battista, distretto notarile di Benevento;
Accardo Alessio fu Mariano, a Villalba, distretto notarile di Caltanissetta;
Ferretti Enrico fu Vincenzo, a Migliarino, distretto notarile di Ferrara;
Cavasino Pietro di Salvatore, a Naso, distretto notarile di Patti;
Jommi Giorgio fu Giuseppe, a Bardolino, distretto notarile di Verona;
Di Renzo Aldo di Annibale, ad Atri, distretto notarile di Teramo;
Cotugno Angelo fu Giuseppe, a Noicattaro, distretto notarile di Bari;
Mazzaschi Gianni fu Luigi, a Brescello, distretto notarile di Reggio Emilia;
Biasini Gino fu Angelo, a Villanterio, distretto notarile di Pavia;
Terracciano Salvatore di Giacinto, a Montoro Superiore, distretto notarile di Avellino;
Tranchida Vito di Alberto, a Cattolica Eraclea, distretto notarile di Agrigento;
Matacena Renzo di Antonio, a Castagneto Carducci, distretto notarile di Livorno;
Antonica Pierino di Francesco, a Otranto, distretto nota rile di Lecce;
Favaccio Michele di Giovanni, a Ispica, distretto notarile di Ragusa;
Claps Leonardo Luigi fu Nicola Maria, ad Avigliano, distretto notarile di Potenza;
Roli Antonio di Ugo, a Nonantola, distretto notarile di Modena;
Caprifichi Luigi di Vittorio, a Pietravairano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;
Insolera Guido di Antonino, a Pico, distretto notarile di Cassino;
Afferni Angelo di Giovanni, a Graglia, distretto notarile di Biella;
Ciffo Carmelo di Gaetano, a Ramacca, distretto notarile di Caltagirone;
Scuccimarra Fulvio di Silvio, a Mosciano Sant'Angelo, distretto notarile di Teramo;
Puxeddu Omero di Guido, a Quartu Sant'Elena, distretto notarile di Cagliari;
Cozzi Paolo fu Mario, a Morbegno, distretto notarile di Sondrio;
Pantaleo Aurelio di Imbriani Giorgio, a Fermo, distretto notarile di Ascoli Piceno;
Rognoni Cesare di Vincenzo, a Belgioioso, distretto notarile di Pavia;
Ioli Francesco fu Antonino, a Vinovo, distretto notarile di Torino;
Telese Ciro di Enrico, a Spresiano, distretto notarile di Treviso;
Alvisi Appio di Gualtiero, a Bertinoro, distretto notarile di Forlì;
Leotta Giovanni di Giuseppe, ad Alessandria della Rocca, distretto notarile di Sciacca;
Finizzi Mario di Vincenzo, a Oria, distretto notarile di Lecce;
Sartorio Enrico di Ruggero, a Valvasone, distretto notarile di Udine;
Mussetti Franco di Riccardo, a Bardonecchia, distretto notarile di Torino;
Domina Alfonso fu Antonino, a Borgoforte, distretto notarile di Mantova;
Borromeo Elio di Antonio, ad Arsiero, distretto notarile di Vicenza;
Peroni Luigi di Ferruccio, a Manerba, distretto notarile di Brescia;
Abbate Vincenzo fu Antonio, a Sorano, distretto notarile di Grosseto;
Ragona Giuseppe di Antonio, a Crecchio, distretto notarile di Chieti;
Petitti Aldo fu Antonio, a Rodi Garganico, distretto notarile di Foggia;
Ricotti Guido di Vincenzo, a Tito, distretto notarile di Potenza;
Maturo Salvatore di Antonio, a Lacedonia, distretto notarile di Avellino;
De Vita Bruno di Olindo, a Urbania, distretto notarile di Pesaro;
Musumeci Gaetano fu Antonino, a Piedimonte Etneo, distretto notarile di Catania;
Finocchiaro Luigi fu Vincenzo, a Licodia Eubea, distretto notarile di Caltagirone;
Greco Giuseppe di Felice, a Raccuia, distretto notarile di Patti;
Carraro Giovanni fu Giulio, a Ariano nel Polesine, distretto notarile di Rovigo;
Lanciotti Marco di Giuseppe, a Montorio al Vomano, distretto notarile di Teramo;
Capiluppi Erino fu Rinaldo, a Concordia sulla Secchia, distretto notarile di Modena;
Spena Angelo di Pasquale, a Castellabate, distretto notarile di Salerno;
Cinotti Luigi di Nicola, ad Agnone, distretto notarile di Campobasso;
Pinto Fulvio fu Raffaele, a Trecchina, distretto notarile di Lagonegro;
Ricci Gio Batta fu Gerolamo, a Casola in Lunigiana, distretto notarile di Massa;
Caruso Luigi di Antonio, a Trivigno, distretto notarile di Potenza;
Bassani Alessandro di Ugo, a Revere, distretto notarile di Mantova;
Badini Giovanni di Francesco, a Pievepelago, distretto notarile di Modena;
Ialenti Manlio fu Carlo, a Galliate, distretto notarile di Novara;
Chiaruzzi Mario fu Gustavo, a Condino, distretto notarile di Trento;
Villacara Americo fu Agnello, a Cerignola, distretto notarile di Foggia;
Manfredini Raffaele di Andrea, a Endine Gaiano, distretto notarile di Bergamo;
Natoli Francesco di Ernesto, a Castroreale, distretto notarile di Messina;
Marasà Vincenzo fu Giovanni, a Fontanella, distretto notarile di Bergamo;
Gazzaniga Giuseppe di Paolo, a San Nazzaro dei Burgondi, distretto notarile di Pavia;
Re Giovanni di Gioacchino, a Monteu Roero, distretto notarile di Cuneo;
Bocelli Giovanni fu Gino, a Borno, distretto notarile di Brescia;
Bellezza Gaetano fu Domenico, a Varallo, distretto notarile di Novara;
Motta Nicola di Giuseppe, a Cassano delle Murge, distretto notarile di Bari;
Federici Gherardo di Mario, a Saliceto, distretto notarile di Cuneo;
Marsala Antonino di Rosario, a Canicattì, distretto notarile di Agrigento;
Bizzarri Celestino fu Umberto, a Fossacesia, distretto notarile di Lanciano;

Bica Salvatore fu Vito, a Vallelunga Pratameno, distretto notarile di Caltanissetta;
Raneri Autonino di Giuseppe, a Monforte San Giorgio, distretto notarile di Messina;
Ippolito Vincenzo di Antonio, a Calitri, distretto notarile di Avellino;
Forleo Vincenzo fu Luigi, a Gambatesa, distretto notarile di Campobasso;
Colonna Angelo fu Angelo, a Palena, distretto notarile di Chieti;
Caponnetto Francesco di Pasquale, a Bannio Anzino, distretto notarile di Verbania;
Schiantarelli Battista di Giovanni Battista, a Teglio, distretto notarile di Sondrio;
Giganti Nicola di Donato Antonio, a Cetraro, distretto notarile di Cosenza;
Petraroli Biagio di Rocco, a Montiglio, distretto notarile di Casale Monferrato;
Sarno Carmine di Pietro, a Laterza, distretto notarile di Taranto;
Consolandi Paolo di Enrico, a Chiavenna, distretto notarile di Sondrio;
Fiaccadori Gino di Giulio, a Ottiglio, distretto notarile di Casale Monferrato;
Aporti Massimo di Ettore, a Vipiteno, distretto notarile di Bolzano;
Baldacchino Calogero di Antonio, a Troina, distretto notarile di Nicosia;
Potenza Mariano di Gaetano, a Buccheri, distretto notarile di Siracusa.

Il Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI

PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1950
Registro Grazia e giustizia n. 11, foglio n. 156. — OLIVA

(1255)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami ad un posto di assistente di fisica (grado 11°, gruppo A) nel personale civile insegnante dell'Accademia navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 16 maggio 1932, n. 595, che reca norme riguardanti il personale civile insegnante dell'Accademia navale;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti il decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex-combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestono la qualifica di impiegati civili di ruolo;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722 e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè la legge 12 aprile 1949, n. 149;

Vista l'autorizzazione n. 49687/12106.2.10.26/1.3.1 concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 ottobre 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di assistente di fisica (grado 11°, gruppo *A*) nel personale civile insegnante dell'Accademia navale col trattamento economico previsto per il grado 11° (gruppo *A*) dell'ordinamento gerarchico dello Stato.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte i cittadini italiani che siano muniti di laurea in fisica e, alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di 40 anni.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 45 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine ed infine per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di 40 anni di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computata agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo e nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il concorso per l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, art. 8.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili, Sezione 2ª) non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi dello stesso ruolo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendano sostenere.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. - Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

2. - Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 85, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile in bollo da L. 24 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco e dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. - Diploma originale, bollato con marca da bollo da L. 32, o copia notarile autentica, del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, rilasciato dall'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio stesso. I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono trasmettere un certificato dell'Università, debitamente vistato, salvo a produrre il diploma originale, o copia autentica di esso, all'atto della eventuale nomina.

7. - Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollata con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari).

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se sono stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se sono stati, invece, riformati o dichiarati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal commissario di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, in qualità di militarizzati o assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare in bollo da L. 24, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualifica mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni. Gli orfani dei caduti e figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dallo stato civile, legalizzato dal prefetto. I reduci dalla prigionia produranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia. La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attesta

zioni del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

9. I candidati coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

10. I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo da L. 40 dal competente ufficio.

11. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli di cui ai numeri 2, 3, 4, e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguito l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 8 salvo sempre al Ministero il diritto di richiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3 e 5 del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto, in carta da bollo da L. 32, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Livorno e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che successivamente saranno stabiliti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero della difesa-Marina, di concerto con quello della pubblica istruzione, sarà così composta:

comandante in 2ª dell'Accademia navale, direttore degli studi, presidente;

professore titolare della cattedra di fisica, membro;

tre professori dell'Università o dell'Accademia, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario senza voto.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, ai sensi dell'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentate dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice procede alla classificazione dei candidati in ordine di merito e redige una relazione contenente il giudizio sui concorrenti e i motivi che l'hanno guidata per formularlo. La relazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per la difesa il quale provvede alla nomina con suo decreto. La nomina ha la durata di un anno solare ed è tacitamente riconfermata di anno in anno, quando non intervenga, almeno tre mesi prima della fine dell'anno scolastico, una disposizione contraria.

La cessazione dell'incarico è disposta con decreto Ministeriale, su proposta del comandante dell'Accademia e, se a domanda, non può avere effetto che alla fine dell'anno scolastico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1950
Registro n. 3, foglio n. 261.

PROGRAMMA DI ESAMI

a) Svolgimento di un tema scritto, estratto a sorte su tre preparati dalla Commissione, su un argomento di fisica generale;

b) Colloquio di cultura generale su argomenti di fisica sperimentale e teorica;

c) Prova pratica consistente in una misura di laboratorio e in una breve relazione scritta;

d) Prova didattica consistente in una lezione su argomento assegnato con un giorno di anticipo;

e) Prova facoltativa di lingue estere: traduzione orale di brani di fisica generale dal francese, o dall'inglese, o dal tedesco, a scelta del candidato.

Per ogni prova facoltativa la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

Roma, addì 25 gennaio 1950

Il Ministro: PACCIARDI

(1242)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina di un membro supplente della Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso degli aspiranti all'ammissione alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1949-1950.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1949, con il quale è stata nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso degli aspiranti all'ammissione alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1949-1950 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 20 giugno 1949);

Decreta:

Il capitano A.A.r.n. Pilota Devitiis Antonio è nominato membro supplente della Commissione stessa.

Al suddetto membro saranno corrisposti i gettoni di presenza nella misura massima di L. 125 prevista dal decreto legislativo 7 dicembre 1946, n. 623.

Roma, addì 25 ottobre 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1950
Registro Difesa-Aeronautica n. 12, foglio n. 202. — RAPISARDA

(1174)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Composizione della Commissione per l'espletamento del concorso a venti posti di allievo ispettore in prova fra laureati in economia e commercio, indetto con decreto Ministeriale 27 luglio 1949.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1949, n. 513, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1949, registro n. 12 Trasporti, foglio n. 337, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a venti posti di allievo ispettore in prova fra laureati in economia e commercio;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41/24245 del 6 marzo 1950;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a venti posti di allievo ispettore in prova fra laureati in economia e commercio, citato nella premessa, in relazione al punto 9 del relativo bando, la Commissione è composta come appresso:

Presidente:
prof. dott. Laloni Nicola, capo servizio principale.

Membri:
prof. Angeloni Vittorio, ordinario università;
prof. Arena Celestino, ordinario università;
prof. Della Penna Francesco, ordinario università;
dott. Ragazzoni Bernardo, capo servizio;
dott. Marino Ugo, ispettore capo superiore;
dott. Fabrizi Fabrizio, ispettore capo superiore.

Segretario:
dott. Pera Carlo, ispettore principale.

Roma, addì 6 marzo 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1950
Registro bilancio Trasporti n. 13, foglio n. 290. — CASABURI

(1186)

Composizione della Commissione per l'espletamento del concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, indetto con decreto Ministeriale 27 luglio 1949.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1949, n. 514, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1949, registro n. 12 Trasporti, foglio n. 338, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41/24/245 del 6 marzo 1950;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, citato nella premessa, in relazione al punto 9 del relativo bando, la Commissione è composta come appresso:

Presidente:
prof. dott. Laloni Nicola, capo servizio principale.

Membri:
prof. Maroi Fulvio, ordinario università;
prof. Villani Felice, ordinario università;
prof. Chiarelli Giuseppe, ordinario università;
dott. Savagnone Luigi, capo servizio principale;
dott. Ragazzoni Bernardo, capo servizio;
dott. Baldoni Odoardo, ispettore capo superiore.

Segretario:
comm. Corvo Vincenzo, ispettore capo.

Roma, addì 6 marzo 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1950
Registro bilancio Trasporti n. 14, foglio n. 297. — CASABURI

(1187)

Graduatoria del concorso a trenta posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegeneria chimica).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 14 ottobre 1948, n. 891, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1948, al n. 8, foglio n. 342, con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata a bandire un pubblico concorso a trenta posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica);

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale ed affari generali n. P.A.G. 41/24/203/42271/E del 27 gennaio 1950;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a trena posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica):

1.	Gargiulo Antonio	punti 220 —
2.	Bezzi Franco	» 215,50
3.	Santini Ilo	» 206 —
4.	Liberati Socrate	» 205,50
5.	Candelari Sergio	» 199,50
6.	Gaudiano Mario	» 199,25
7.	Salvi Franco	» 196 —
8.	Belvederi Marcello	» 195,75
9.	Boffano Carlofranco	» 195,25
10.	Di Pietro Roberto	» 193,25
11.	Galatola Michele	» 192,75
12.	Poggi Mario	» 187 —
13.	Massari Raimondo (nato il 16 giugno 1923)	» 186,75
14.	Sacco Andrea (nato il 5 febbraio 1925)	» 186,75
15.	Failla Arturo	» 186,25
16.	Salvatori Ferdinando	» 180,50
17.	Lancerotti Giordano	» 179,75
18.	Dipasquale Giovanni	» 177,50
19.	Puccio Salvatore	» 175,50

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a nominare in prova i suddetti vincitori con decorrenza 1° marzo 1950.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 febbraio 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1950
Registro Ufficio riscontro ferrovie n. 15, foglio n. 206. — CASABURI

(1189)

Annullamento dell'esito del concorso a centoquarantacinque posti di alunno d'ordine degli uffici, in prova, riservato ai reduci, nei riguardi di alcuni candidati.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale n. 5182 del 21 gennaio 1948, con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata a bandire un pubblico concorso a centoquarantacinque posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, riservato a favore dei reduci;

Visto il decreto Ministeriale n. 1119 del 14 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1949, al n. 13, foglio n. 141, che approva la graduatoria di merito dei vincitori del concorso a centoquarantacinque posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, riservato a favore dei reduci;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/24/210/56627 in data 11 febbraio 1950;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' annullato l'esito del concorso a centoquarantacinque posti di alunno d'ordine degli uffici in prova, riservato a favore dei reduci di guerra, conseguito dai seguenti candidati: Buccioli Ermes, per precedenti penali; Conte Salvatore, per precedenti penali e Conversano Vittorio per inidoneità fisica.

Roma, addì 15 febbraio 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1950
Registro bilancio Trasporti n. 15, foglio n. 221. — CASABURI

(1188)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria del concorso a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto Ministeriale 5 ottobre 1948.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1922, n. 1290, contenente disposizioni sulla carriera del personale dello Stato contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e successive estensioni, recante norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nell'assunzione da parte dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai pubblici concorsi con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo e non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1948, col quale fu bandito un concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale:

1.	Brandi Angelo	punti 38 —
2.	Zugaro Luigi	» 27,50
3.	Rizzo Rocco	26,50
4.	Prosperi Armando	» 26 —
5.	Giancarli Giuseppe	» 24,50
6.	Semola Stefano	» 21,50
7.	Longo Agostino	» 17 —
8.	Serrani Gino	» 14,50
9.	Meuti Giovanni	» 14 —
10.	Galigani Orfeo	9,50
11.	Di Vittorio Armando	» 8 —
12.	La Conca Stefano	» 4,50

Sono dichiarati, pertanto, vincitori i signori: 1) Brandi Angelo; 2) Zugaro Luigi, 3) Rizzo Rocco, 4) Prosperi Armando. Gli altri sono dichiarati idonei nell'ordine.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 5, foglio n. 105. — LAMICELA

(1243)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 16620 San., in data 12 aprile 1949, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San., del 27 giugno 1947;

Dato atto che le ostetriche Moscato Giovanna, (15ª in graduatoria), Scagliarini Margherita (17ª), Pomini Maria (18ª), Zontone Palmira (19ª), Tintori Giulia (21ª), Bassi Leonilde (24ª), Frazzoli Odessa (25ª), Frù Enea Carolina (26ª), Sala Antonietta (27ª) e Restello Elena (30ª), interpellate per l'accettazione della cennata sede, a termini di legge, hano rinunciato alla nomina;

Ritenuto che l'ostetrica Monari Luciana, 31ª in graduatoria, ha indicato nell'ordine di preferenza la sede di che trattasi e che ha diritto pertanto alla nomina a termine di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Monari Luciana è assegnata alla condotta di Veddasca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 2 marzo 1950

Il prefetto: VINCENTI

(1128)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.